

**Ecc.ma Corte di Appello di Catania**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso in appello**

La sig.ra **Giuca Giuseppina**, nata a Ragusa il 24.07.1969 (c.f. GCIGPP69L64H163T) e residente in Ispica (RG), Vico La Farina n. 3, rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Simona Corsello (c.f. CRSSMN79H65M088D - pec [simona.corsello@avvocatiragusa.legalmail.it](mailto:simona.corsello@avvocatiragusa.legalmail.it)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Vittoria (RG), via E. Rizza n. 22/A

**appellante**

**dichiara**

al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 80185250588), con sede in Roma, via Trastevere n. 76, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149

**appellato**

**e**

all'**Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149

**appellato**

**e**

all' **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149

**appellato**

che intende proporre, come in effetti con il presente atto propone,

**appello**

avverso la sentenza **n. 60/2023 Reg. Sent.** emessa in data 02.02.2023 e **notificata il 10.03.2023 (doc. 2)**, in forza della quale il Tribunale di Ragusa in funzione del Giudice del Lavoro, definendo il procedimento iscritto al n. 1801/2022 R.G.L., ha rigettato le domande incoate da parte attrice-odierna appellante.

Della impugnata sentenza si chiede l'annullamento e/o la revoca, per i motivi di seguito esposti per la cui migliore intelligenza si premette quanto segue in punto di



fatto

**A) Sui fatti processuali del giudizio iscritto al n. 1801/2022 R.G.L. del Tribunale di Ragusa**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art.151 c.p.c., la sig.ra Giuca ha altresì chiesto al Tribunale *a quo*:

*- in via preliminare, nel merito ritenuto opportuno in considerazione del rilevante numero dei docenti in questione, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. nel modo meno oneroso e più tempestivo mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia/ Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa;*

*- accogliere il presente ricorso e, previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente per gli a.s. dal 2016/2017 al 2022/2023 nonché per gli anni scolastici successivi o quelli ritenuti dall'On.le Tribunale adito e delle relative ordinanze ministeriali nella parte in cui prevedono l'accantonamento dei posti in favore dei vincitori e/o degli idonei nel concorso di merito del 2012, ordinare alle Amministrazioni odierne resistente di collocare la ricorrente all'interno dell'ambito territoriale 0024 della Regione Sicilia e/o comunque della Provincia di Ragusa, scuola primaria -posto comune senza distinzione in fasi, ovvero nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atto ed anche in tal caso senza alcuna distinzione nelle c.d. fasi ed omissis ogni accantonamento in favore dei c.d. vincitori/idonei concorso di merito del 2012.*

Dunque, notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza nel rispetto dei termini stabiliti in seno a quest'ultimo provvedimento, con memoria difensiva del 22.11.2022 si costituivano nel giudizio le Amministrazioni odierne appellate, le quali chiedevano il rigetto delle avverse richieste.

Con sentenza n. 60/2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa rigettava la domanda avanzata dalla sig.ra Giuca, condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.900,00.

Della predetta sentenza si chiede, quindi, l'annullamento e/o la riforma e/o la revoca per le seguenti motivazioni in punto di

**diritto**



## **B) Sulla presunta infondatezza della doglianza relativa alla violazione della l. 241/1990**

In primo luogo, la sentenza appellata merita di essere riformata nella parte in cui il Giudice del Lavoro di prime cure ha ritenuto infondata la doglianza avanzata dall'odierna appellante e *relativa alla violazione della l. 241/1990*, precisando che “...*l'eventuale illegittimità degli atti amministrativi adottati nell'ambito delle procedure di mobilità è di per sé irrilevante nella misura in cui non si deduca che ne sia derivata la lesione di tale diritto...*” (cfr. pag. 3 sentenza n.60/2023).

Al fine di meglio comprendere l'errore in cui è incorso il Tribunale di primo grado, risulta opportuno compiere le seguenti precisazioni.

L'odierna appellante in seno al ricorso di primo grado ha richiamato i principi di cui alla citata legge n. 241/1990 al fine di evidenziare la loro violazione da parte della procedura di mobilità in questione, equivalente ad un vero e proprio algoritmo informatico.

Come è noto, del resto, l'azione amministrativa deve essere improntata ai principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, che nel caso della suddetta procedura sono stati chiaramente violati.

Ed infatti, anche il TAR Lazio ha certificato l'errore in cui è incorso il Miur con l'ordinanza ministeriale n. 241/2016, rilevando che “...*è mancata una vera e propria azione amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili...*” (sentenza n. 10964/2019).

Ciò posto, non sfuggirà che già per ciò solo discende una chiara lesione del diritto dell'odierna ricorrente la quale, da una parte, si è vista costretta a trasferirsi a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia e ciò non solo senza alcuna motivazione in ordine al provvedimento adottato ma in chiara violazione proprio di quei principi di pubblicità e trasparenza, oltre che imparzialità sopra richiamati.

Non è dato comprendere a quale presunta mancata deduzione in ordine alla lesione di diritto si riferisca il Giudice di prime cure che segnala tale mancanza in seno al provvedimento oggetto del presente appello.

Ma vi è di più.

Come noto in giurisprudenza ed in dottrina, in caso di violazione dei richiamati principi la lesione del diritto sarebbe in *re ipsa*: “...*all'osservanza dell'obbligo della motivazione va attribuito un*



*rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. n. 241/1990, **rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta...** La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo (fra le tante Cons. Stato sez. V, 3 aprile 2002 n. 1904 ), atteso il disposto di cui all'art. 3 L. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione..." (cfr. ex multis, da ultimo, Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 22 settembre 2005, n. 1431; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 20 gennaio 2006, n. 460; Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750).*

Né tantomeno è dato comprendere quanto statuito dal Giudice di prime cure ad avviso del quale "...posto che la ricorrente allega che l'esito delle procedure sia dipeso non da errori del sistema informatico che le avrebbe governate ma all'esito della preferenza accordata dal c.c.n.i. mobilità a.s. 2016/2017 ai docenti assunti dal concorso del 2012, la doglianza è infondata..."

Sul punto, fermo restando quanto sopra esposto, in tale sede è opportuno precisare che, comunque, dalla mera lettura del ricorso di primo grado si evince chiaramente che la sig.ra Giuca ha contestato la procedura di mobilità in quanto demandata ad un algoritmo, come sopra esposto, con chiara -si ribadisce- violazione dei principi che dovrebbero governare la p.a.-.

L'esito delle procedure in questione e, dunque, la violazione del diritto della sig.ra Giuca è dipeso anche dal contestato algoritmo, in quanto non è stato possibile conoscere i presupposti e le motivazioni che hanno portato a trasferire la medesima a centinaia di chilometri dalla propria famiglia, siccome ampiamente esposto.

Del resto, "...a seguito dell'art.3 della legge n.241/1990, l'obbligo di motivazione -vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle determinazioni della p.a. - vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti..." (TAR Emilia Romagna, sede di Parma, n. 486/2005).

Il Ministero, odierno appellato, avrebbe dovuto sia esplicitare le ragioni per le quali non sono



state assecondate le preferenze sia i criteri utilizzati per giungere all'assegnazione definitiva.

L'importanza della motivazione trova conferma in una sentenza della Corte Costituzionale (n. 310/2010), nella quale è stato appunto evidenziato come l'obbligo di motivare i provvedimenti trovi fondamento negli articoli 97 e 113 della Costituzione, posto che da un lato costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, e, dall'altro, garantisce al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 1005/2013).

Si consideri anche la statuizione del 27.03.2017 con la quale il Consiglio di Stato ha onerato al MIUR di fornire entro otto giorni le dovute spiegazioni in ordine al funzionamento dell'algoritmo utilizzato per la procedura di mobilità 2016 rilevando le evidenti anomalie nei disposti trasferimenti. Non avendo ottemperato a tale onere, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 13.04.2017, ha rilevato le evidenti anomalie di tale meccanismo, evidenziandone l'illegittimità.

Sul punto, dunque, *nulla quaestio!*

**C) Sulla presunta infondatezza della doglianza relativa all'accantonamento dei posti di cui all'art. 6 c.c.n.i. mobilità 2016/2017**

La sentenza impugnata è erronea anche nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la doglianza avanzata dall'odierna appellante in ordine all'accantonamento dei posti di cui all'art. 6 c.c.n.i. mobilità 2016/2017 atteso che, ad avviso dello stesso, la medesima non avrebbe *neppure allegato di essere stata superata da docenti assunti dalle graduatorie del concorso del 2012 nell'ambito della procedura disciplinata da tale c.c.n.i. che sarebbe solo quella relativa all'a.s. 2016/2017.*

Ad avviso del Giudice di primo grado la medesima avrebbe allegato di essere stata superata da docenti con punteggio inferiore al suo, solo con riferimento alle procedure relative agli a.s. successivi che non sarebbero disciplinati dal c.c.n.i. di cui la stessa deduce l'illegittimità.

Niente di più errato.

Sul punto, risulta importante chiarire che le ordinanze di mobilità relative agli a.s. successivi sono del tutto analoghe a quelle di cui alla citata ordinanza. Ed infatti, la giurisprudenza di merito è intervenuta sul punto, precisando di dover condividere l'orientamento formatosi in materia in ordine alla irragionevolezza della riserva accordata ai vincitori del concorso del 2012



di cui alla legge 107/2015 e statuendo che “...anche con riguardo alla mobilità 2017/2018 disciplinata da disposizioni in tutto analoghe rispetto a quelle della mobilità relative all'anno precedente può condividersi l'orientamento espresso da alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatosi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), a mente del quale viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente e ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del Ministero in sede di disciplina della mobilità in questione...” (cfr. Tribunale di Catania, sentenza n. 710/2020).

Ed infatti, il meccanismo di cui all'art. 6 del c.c.n.i. in questione ha inevitabilmente cristallizzato il principio -illegittimo e oggetto di contestazione- in forza del quale i docenti vincitori del concorso del 2012 avrebbero partecipato alla mobilità provinciale e ciò a differenza degli altri docenti i quali, invece, avrebbero partecipato alla mobilità nazionale.

Sul punto, le ordinanze relative alla mobilità inerente ai successivi a.s. hanno continuato ad applicare tale principio, non disponendo diversamente.

Prova è data dalla circostanza che tale differenza fra i predetti docenti è stata operata anche per gli anni scolastici dal 2017/2018 e fino all'anno scolastico in corso, con la conseguenza che, ad esempio, per l'a.s. 2017/2018 la sig.ra Giuca era in possesso di un punteggio pari a n. 33 ed è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da docenti aventi un punteggio inferiore quali a titolo esemplificativo, aventi un punteggio pari a n. 21 e privi dei requisiti di precedenza, siccome documentato (cfr. doc. 13 fascicolo di primo grado).

Lo stesso è accaduto per tutti gli anni scolastici successivi.

Ne deriva, dunque, che già solo da tale circostanza deriva che nell'ipotesi in cui non fosse stato applicabile e/o estensibile quanto statuito dall'art. 6 del richiamato c.c.n.i. e dalla citata ordinanza, di certo non sarebbe stato concretamente possibile disporre il trasferimento nell'ambito della Provincia di Ragusa di docenti con punteggio inferiore a quello dell'odierna appellante e privi dei requisiti di precedenza, come sopra detto.

Non corrisponde, dunque, al vero che l'illegittimità della contrattazione collettiva relativa all'a.s.



2016/2017 per violazione dell'art. 1, co. 108, l. 107/2015 si riferirebbe solo a tale a.s., siccome sopra dedotto e dimostrato.

Né, tantomeno, corrisponde al vero quanto statuito dal Giudice di prime cure in ordine alla circostanza che la richiesta di disapplicazione dei c.c.n.i. relativi agli a.s. 2017/2018 e seguenti sia stata "...svolta solo in sede di conclusioni...".

Al riguardo, infatti, si evidenzia che già in seno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado erano state dedotte e contestate le ordinanze di mobilità di cui si discute, evidenziando non solo l'illegittima distinzione dei docenti in fasi ma, altresì, l'illegittimità delle stesse. Ed infatti, proprio in forza di tali provvedimenti la sig.ra Giuca è stata superata in fase di mobilità per tutti gli a.s. in questione da docenti aventi un punteggio inferiore e tutti vincitori del concorso del 2012.

Parimenti, si rileva l'erroneità del *decisum* nel ritenere che le allegazioni attoree non possano estendersi alla disciplina prevista da tali c.c.n.i. e ciò per le motivazioni sopra precisate.

Ciò posto, risulta importante precisare che numerosissime sono le pronunce di accoglimento di ricorsi simili se non identici a quello promosso dalla sig.ra Giuca ed in seno alle quali è stato statuito che la riserva accordata agli idonei/vincitori del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti dei docenti iscritti alla GAE risultavano idonei a precedenti concorsi) né legate al principio di pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost., e **ciò tenuto conto che doveva e deve tenersi conto solo del punteggio posseduto ai fini della formazione delle relative graduatorie; del resto, l'amministrazione avrebbe dovuto in primo luogo valutare le domande presentate dagli interessati in base al punteggio posseduto ed alle preferenze territoriali espresse, in applicazione di fondamentali principi di merito e di efficienza del sistema** (cfr. *ex multis* Corte di Appello di Roma, n. 2835/2022; Corte di Appello di Caltanissetta n. 123/2020, Corte di Appello di Roma n. 3222/2021, Corte di Appello di Bologna n. 666/2021, Corte di Appello di Lecce n. 154/2021, Collegio Tribunale di Roma s. Lav. del 17/2/17, Corte Appello di Bologna sez. lavoro del 2/10/2018, Corte Appello di Venezia sez. Lavoro n. 588/2018, Corte Appello di Ancona n. 457/2019; Tribunale di Palermo n. 1349/2022; Tribunale di Napoli n. 2620/2022; Tribunale di Napoli n. 4311/2022; Tribunale



di Catania n. 1561/2018; Tribunale di Enna n. 263/2018; Tribunale di Roma n. 2056/2017; Tribunale di Enna ordinanza del 05.10.2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13.07.2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 03.02.2017).

Il contestato trasferimento è stato frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un algoritmo informatico il cui funzionamento era ed è sconosciuto.

L'impugnata sentenza deve essere annullata e/o riformata e/o comunque posta nel nulla, con conseguente accoglimento delle spiegate istanze, anche per palese violazione dell'art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Non sfuggirà infatti che “...la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi...” (Tribunali di Trani, sezione Lavoro, ordinanza del 16.09.2016).

Del resto, “...la procedura di assegnazione nella modalità in cui si è realmente verificata sarebbe votata più alla casualità che alla valutazione precipua delle preferenze indicate da ciascun docente aspirante all'assegnazione in ruolo...appare pertinente in questa sede il richiamo all'art.28 del D.P.R. n. 487 del 1994 nella parte in cui prevede come nei procedimenti concorsuali della P.A., potendosi ritenere ricompresi anche quelli relativi alla mobilità del personale, debbano ricevere prioritaria soddisfazione i candidati che abbiano vantato un punteggio maggiore. Il tutto risponde infine ad una esigenza non solo di buon senso ma anche di promozione e riconoscimento del merito, considerando inoltre che si sta discutendo di assegnazioni di ruoli di docenti a tempo indeterminato...” (Tribunale di Pordenone, sentenza del 19.05.2017)

**Non sfuggirà che sussistono ragioni di giustizia e di equità per l'accoglimento del proposto appello atteso che moltissimi docenti, siccome sopra documentato, aventi una situazione identica a quella dell'odierna appellante hanno ottenuto l'accoglimento del proposto ricorso.**

**Si ribadiscono pertanto tutte le domande e le doglianze formulate nel ricorso di primo grado.**

#### **D) Sulla condanna alle spese**

Fermo quanto sopra, alla luce delle svolte considerazioni e della evidente fondatezza del





proposto gravame, appare chiaro che nessuna condanna alle spese doveva essere disposta dal Giudice di prime cure in danno della sig.ra Giuca e la cui statuizione si impugna espressamente. Di converso, sussiste il diritto dell'odierna appellante ad ottenere per entrambi i gradi del giudizio la condanna alle spese a carico dell'Amministrazione appellante.

Ciò tenuto conto:

- della palese fondatezza dello spiegato gravame;
- della condotta processuale tenuta da controparte;
- della palese infondatezza della sentenza impugnata.

Tutto ciò premesse, la sig.ra Giuca, *ut supra* rappresentata e difesa

**chiede**

all'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le causali esposte in narrativa o per quelle altre che appariranno di giustizia, in via preliminare, e ove ritenuto opportuno, in considerazione del rilevante numero dei docenti in questione, autorizzare la notifica ex art.151 c.p.c. nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia/ambito territoriale della Provincia di Ragusa; nel merito, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 60/2023, notificata in data 10.03.2023, voglia fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le conclusioni svolte nel primo grado del giudizio iscritto al n. 1801/2022 R.G.L del Tribunale di Ragusa.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Salvo ogni altro diritto.

Si allegano:

- copia della sentenza n. 60/2023 e della relativa notifica del 10.03.2023 (**doc. 2**);
- copia conforme del fascicolo di parte di primo grado (**doc. 3**).

Si dichiara che ai fini del pagamento del Contributo Unificato il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è dovuto il contributo unificato nella misura di € 259,00.

Vittoria-Catania, li 06.04.2023

avv. Simona Corsello



## **Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti del litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)**

La sottoscritta procuratrice che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

### **premesso**

che il ricorso in appello ha per oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in data 02.02.2023, notificata il 10.03.2023, destinataria di numerosi potenziali controinteressati;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in appello *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie inerenti la scuola primaria e quelli assegnati nella Provincia di Ragusa;

### **rilevato**

che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV sez. del C.d.S. n. 106/1990 *"...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."*

che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per l'odierna appellante; che già l'art. 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

che il Taz Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsti dall'art. 150 c.p.c.- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

che anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"... l'urgenza e sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso ... giustificano il*



*ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale per la Liguria..” (Trib. Genova, sez. lavoro n. 3578/11)*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

**chiede**

all'Ecc.ma Corte di Appello adita, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**voglia autorizzare la notificazione del ricorso in appello**

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa – attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Miur dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dell'appellante ed indicazione all'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso in appello;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “...*tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa...*”;
- e) testo integrale del ricorso in appello e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Vittoria-Catania, 06.04.2023

avv. Simona Corsello

